



*Ministero per i beni e le attività culturali*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

*Allegati:*

All'Ufficio di Gabinetto  
dell'On. Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo  
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali  
Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale [ID\_VIP: 3689]  
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Alla Regione Puglia  
Area Politiche per la riqualificazione,  
la tutela e la sicurezza ambientale e  
per l'attuazione delle opere pubbliche  
Servizio Ecologia-Ufficio VIA e VINCA  
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

*Oggetto:* **BRINDISI: Parco eolico denominato "Eolico Brindisi Santa Teresa" sito nel territorio comunale di Brindisi (BR) della potenza complessiva pari a 34,5 MWe.**  
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA.  
Proponente: Società Tozzi Green S.p.A.  
Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

*E, p.c.*  
All'Ufficio di Gabinetto  
dell'On. Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale –  
VIA e VAS [ID\_VIP: ID\_VIP: 3689]  
(ctva@pec.minambiente.it)

Al Servizio II *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*  
della Direzione generale ABAP  
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
per le province di Brindisi, Lecce e Taranto  
(mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it)



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgbap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

In riferimento all'oggetto,

**considerato** che la **Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio** con nota prot. n. 19675 del 19/07/2018, a seguito della valutazione negativa espressa per l'intervento di cui trattasi con il parere tecnico istruttorio del 19/07/2018, prot. n. 19645, ha comunicato alla Società Tozzi Green S.p.A., ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, quanto di seguito riportato, allegando quale parte integrante il suddetto parere tecnico istruttorio:

*< In riferimento al procedimento in argomento, visto quanto disposto dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; considerato il recente e innovativo orientamento assunto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la nota prot. n. 27652 del 28/11/2017 (riferita ad altro progetto, identificato con il codice ID\_VIP: 3131), in merito all'attivazione di quanto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/90, da parte di questo Ministero concertante in sede di VIA di competenza statale; si comunica alla Società Tozzi Green S.p.A., che, per il progetto di cui trattasi, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con parere tecnico istruttorio del 19/07/2018 prot. n. 19645 (allegato alla presente quale parte integrante), ha espresso una valutazione negativa alla dichiarazione di compatibilità ambientale per il progetto in argomento per i motivi esposti nel medesimo parere e che qui si devono intendere integralmente ripresi.*

*Si deve altresì evidenziare come il suddetto parere tecnico istruttorio negativo sia stato assunto ai sensi del DM-MiBACT n. 44 del 23/01/2016 (art. 2, co. 2, lett. n) e, pertanto, la determinazione finale relativa alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si definisce nell'ambito del procedimento attivato solo su istanza di parte a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.*

*Si comunica a codesta Società Tozzi Green S.p.A. che la stessa può avvalersi della facoltà prevista dalle disposizioni di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/90 – il quale stabilisce, per i procedimenti ad istanza di parte, che prima della formale adozione del provvedimento finale negativo si debba dare comunicazione al medesimo istante circa i motivi che ostano al positivo accoglimento della relativa domanda, e quindi presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa, a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.*

*Si precisa che, nel caso codesta Società Tozzi Green S.p.A. intenda produrre tali osservazioni, le stesse dovranno essere inoltrate alla scrivente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della presente, inviata tramite e-mail PEC.*

*Si chiede la collaborazione di codesta Società Tozzi Green S.p.A. affinché le proprie eventuali osservazioni siano trasmesse oltre che a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, anche contestualmente alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, oltre che al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Regione Puglia al fine della necessaria reciproca conoscenza di tutti gli atti prodotti per il presente procedimento.*

*Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito, in attesa della eventuale presentazione per iscritto delle osservazioni della Società Tozzi Green S.p.A. ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/90, nei termini in quest'ultimo indicati >.*

**CONSIDERATO** pertanto il parere tecnico istruttorio negativo della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, prot. n. 19645 del 19/07/2018, allegato e parte integrante della suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, di seguito riportato integralmente:

**< VISTO** il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

**VISTA** la Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

**VISTO** il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

**VISTO** il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89" (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 274 del 25/11/2014).

**VISTO** il D.M.- MiBACT 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.

**VISTO** il DM-MiBACT n. 44 del 23/01/2016, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti al n. 583 del 29/02/2016 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016).

**VISTO** il DPCM del 29/04/2016 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP") al Direttore Generale Dr.ssa Caterina Bon di Valsassina e Madrisio, registrato dalla Corte dei Conti il 14/06/2016 al n. 2403.

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale".

**VISTO** il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104, "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114".

**VISTO** il Decreto interministeriale del 24/12/2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

**VISTO** che l'ex Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013; [http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche\\_tecniche\\_va\\_03122013.pdf](http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf)).

**CONSIDERATO** quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'ex Direzione Generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all'indirizzo [www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it), sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo [www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it), sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 6/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

[www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)



# Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

documentazione progettuale”, pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo [www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it), sezione “Paesaggio”, paragrafo “Circolari e pareri”.

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell’ex Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3/2016 del 12/01/2016, “Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici”, pubblicata sul relativo sito istituzionale all’indirizzo [www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it), sezione “Paesaggio”, paragrafo “Circolari e pareri”.

**CONSIDERATO** che il **Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.RU.U. 19463 del 30/08/2017, vista la nuova procedura di VIA di competenza statale, come stabilita dall’articolo 23 (co. 4) del D. Lgs. 152/2006, ha provveduto a dare immediato avviso “... per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto ...” dell’avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale presentata dalla **Società Tozzi Green S.p.A.** con l’istanza di VIA relativa al progetto di un impianto eolico costituito da 10 aerogeneratori della potenza complessiva di 34,5 MW e opere connesse, denominato “**Eolico Brindisi Santa Teresa**”.

**CONSIDERATO** che il **Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare** con successiva nota prot. n. DVA.RU.U. 19780 del 05/09/2017, vista sempre la nuova procedura di VIA di competenza statale come stabilita dall’articolo 23 (co. 3) del D. Lgs. 152/2006, ha provveduto a verificare la conformità della documentazione trasmessa a corredo della summenzionata istanza di VIA alle previsioni degli articoli 22 e 23, co. 1, del D. Lgs. 152/2006, e pertanto ha comunicato “...la procedibilità dell’istanza di cui trattasi ...”.

**CONSIDERATO** che la **Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio**, con nota prot. n. 26664 del 25/09/2017, dopo aver chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente di comunicare le proprie valutazioni in merito all’intervento di cui trattasi, ha evidenziato alla Società Tozzi Green S.p.A. che, diversamente da quanto indicato nel modulo per la presentazione dell’istanza di VIA, pubblicato sul sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e predisposto secondo la nuova procedura, l’istanza di VIA non era stata inviata anche alla medesima Direzione generale, invitando detta Società a voler provvedere in merito.

**CONSIDERATO** che la **Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS** con nota n. CTVA RU.U. 0002985 del 22/09/2017 ha convocato una riunione per il giorno 28/09/2017, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla quale ha partecipato il Responsabile del Procedimento della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

**CONSIDERATO** che la **Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio**, dopo aver acquisito la nota prot. n. 18995 del 10/10/2017 della competente Soprintendenza ABAP, con nota prot. n. 29119 del 19/10/2017, ha formalizzato al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare la seguente richiesta di integrazioni, comprensiva di quanto richiesto dalla stessa Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi, Taranto e Lecce:

<In riferimento al progetto in argomento, e facendo seguito alla nota di questa Direzione generale prot. n. 26664 del 25/09/2017, con la quale la Scrivente ha chiesto alla Soprintendenza ABAP competente le proprie valutazioni in merito all’intervento in oggetto, si comunica che detto Ufficio ha formalizzato con nota prot. n. 18995 del 10/10/2017 una richiesta di integrazioni alla documentazione pubblicata sul sito web di codesto Ministero.

Al riguardo si segnala a codesto Ministero che l’elaborato denominato “8G4G710\_SchedeImpattoVisivoPuntiSensibili-Fotoinserimenti\_35” presenta problemi di visualizzazione (pagine bianche) dalla pag. 119 alla pagina 125, così come la copia digitale trasmessa dalla Società Tozzi Green S.p.A.

Si segnala inoltre che la “Relazione paesaggistica” manca degli allegati (carte tematiche) indicati



Servizio V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

[www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)



# Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

alla pag. 52.

Ciò posto e alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 152/2006, nonché dall'art. 23, co. 5 del D. Lgs. 104/2017, vista la suddetta nota della Soprintendenza ABAP, si chiede di acquisire la seguente documentazione integrativa:

1. Al fine di verificare l'impatto percettivo del nuovo impianto, da e verso le masserie presenti nell'area circostante l'impianto, ritenute elementi di forte caratterizzazione del paesaggio agrario salentino, dovranno essere elaborate delle fotosimulazioni dalla Masseria Uggio e dalla Masseria Angelini nel comune di Brindisi, nonché dalla Masseria Esperti Nuovi di Cellino San Marco;
2. In un unico elaborato grafico dovranno essere riportati tutti i beni paesaggistici di cui D. Lgs. 42/2004, ricompresi in un ambito distanziale pari a circa 9 Km. da ciascun aerogeneratore, nonché i cono visuali relativi al castello di Oria, anche se esterni a detto ambito distanziale;
3. Fotosimulazione dell'impianto dal castello di Oria;
4. Dovranno essere verificate, e se del caso corrette, le schede sopra citate, relative all'impatto visivo, considerato che ad esempio la valutazione dell'impatto visivo riportato nella scheda 50/1 (comune di Cellino San Marco, strada provinciale 605 Mesagne San Donaci) non sembra corrispondere a quanto invece rappresentato con la fotosimulazione relativa.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesta autorità competente in merito alla suddetta richiesta di integrazioni>.

**CONSIDERATO** che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** con nota prot. n. DVA.RU.U.24324 del 23/10/2017, ha trasmesso alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS la suddetta richiesta di integrazioni, invitando la medesima Commissione a voler formulare una propria richiesta di integrazioni, qualora ritenuta necessaria, per permettere allo stesso Dicastero di darne comunicazione al proponente.

**VISTE** le osservazioni e i pareri presentati nell'ambito del procedimento in oggetto e pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella sezione dedicata, tra cui:

- la nota prot. n. 9388 del 20/10/2017, con la quale il **Comune di Brindisi** ha chiesto documentazione integrativa;
- la nota del 25/10/2017 di **Legambiente Brindisi**;
- la nota prot. n. 0124-17- GEIT-U del 26/10/2017 della **Società Siemens Gamesa Renewable Energy S.p.A.** con la quale ha presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le proprie osservazioni;
- la nota prot. n. 33764 del 31/10/2017, con la quale la **Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente ed Ecologia** ha trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la propria richiesta di documentazione integrativa.

**CONSIDERATO** che anche la **Regione Puglia**, con nota prot. n. 10546 del 7/11/2017, ha richiesto integrazioni documentali ai fini dell'espressione del proprio parere di compatibilità ambientale e paesaggistica della proposta progettuale in oggetto.

**VISTA** la nota prot. n. DVA.RU.U. 26021 del 10/11/2017 con la quale il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** ha trasmesso alla Società proponente la richiesta di integrazioni della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, rilevando altresì che la **Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS**, con nota prot. n. 25297/DVA del 02/12/2017, ha comunicato alla competente Direzione generale del medesimo Ministero di non dover formulare una richiesta di integrazioni per l'espletamento della propria attività istruttoria.

**VISTO ed ESAMINATO** il parere espresso dalla **Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS** del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 2557 del 24/11/2017.

**CONSIDERATO** che la **Società Tozzi Green S.p.A.**, con note prot. n. 256 del 29/11/2017, prot. n. 257 del



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

30/11/2017 e prot. n. 268 dell'11/12/2017, ha trasmesso la documentazione integrativa sopra richiesta, nonché le proprie controdeduzioni alle osservazioni presentate da Legambiente di Brindisi e dalla Società Gamesa Renewable Energy S.p.A.

**VISTA** la nota prot. n. 3949 del 15/01/2018 del **Comune di Brindisi**, trasmessa tramite PEC, a questa Direzione Generale in data 24/04/2018 e relativa alle nuove osservazioni al progetto di cui trattasi.

**CONSIDERATO** che la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** con nota prot. n. 35715 del 22/12/2017, a seguito dell'invio della documentazione integrativa, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio competente di trasmettere le proprie valutazioni in merito all'intervento di cui trattasi.

**CONSIDERATO** che la **Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio** con nota prot. n. 2805 del 30/01/2018 ha chiesto nuovamente alla Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi, Lecce e Taranto il parere di competenza.

**CONSIDERATO** che la **Provincia di Brindisi Servizio Ambiente ed Ecologia** con nota prot. n. 9321 del 20/03/2018 ha espresso **parere non favorevole** alla realizzazione del parco eolico in oggetto.

**CONSIDERATA** la nota prot. n. 104/18/TGREEN/MF-sdp del 18/04/2018 con cui la **Società Tozzi Green S.p.A.** ha trasmesso le proprie controdeduzioni al suddetto parere della Provincia di Brindisi Servizio Ambiente ed Ecologia prot. n. 9321 del 20/03/2018 ed alle osservazioni del Comune di Brindisi prot. n. 3949 del 15/01/2018.

**CONSIDERATO** che a seguito delle note prot. n. 2686 del 13/02/2018 e prot. n. 5022 del 16/03/2018 della Soprintendenza ABAP competente, la **Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio**, con nota prot. n. 10198 del 12/04/2018, ha chiesto alla medesima Soprintendenza degli approfondimenti istruttori, sia in merito agli impatti indiretti del progetto proposto sul patrimonio archeologico presente nell'ambito distanziale di 9 km da ogni aerogeneratore, che riguardo alla compatibilità e alla coerenza del progetto con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto**, esaminati gli elaborati del progetto e del SIA, nonché la documentazione integrativa, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale definitivo con nota prot. n. 7323 del 23/04/2018, che di seguito si riporta integralmente:

<In riscontro alla richiesta di codesto Servizio pervenuta con nota prot. n. 10198 del 12/04/2018, acquisita al ns. prot. 6995 del 17/04/2018, si prende atto della necessità di approfondire il parere già reso con la nota prot. n. 2686 del 13/02/2018, successivamente integrato con nota prot. n. 5022 del 16/03/2018, effettuando anche la valutazione degli impatti sul paesaggio e sul patrimonio archeologico nelle aree contermini ai sensi delle Linee Guida Nazionali di cui al D.M. 10/09/2010. Si comunicano pertanto le seguenti valutazioni di competenza in sostituzione dei pareri già rilasciati con le sopraccitate note prot. 2686 del 13/02/2018 e prot. n. 5022 del 16/03/2018.

L'impianto in oggetto è costituito da 10 aerogeneratori di altezza complessiva di 180 m. per una potenza complessiva pari a 34, 5 MWe.

Gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico in oggetto devono pertanto essere valutati in relazione ad un'area buffer pari a 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori, che nel caso specifico risulta pari a 9.00 km, ai sensi delle Linee Guida nazionali di cui al D.M. 10.09.2010, allegato IV, paragrafo 3.1 lett. b).

Le presenti valutazioni sono redatte ai sensi delle Linee Guida Nazionali (D.M. 10.09.2010) e degli Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di cui alla D.G.R. 2122 del 23.10.2012, tenendo conto, inoltre di quanto previsto dagli obiettivi di qualità e dallo Scenario Strategico delle Schede d'Ambito del Piano Paesaggistico (PPTR) che interessano l'area (piana Brindisina e Tavoliere Salentino) nonché delle Linee Guida impianti FER del PPTR (elaborato 4.4.1 parte 1 e 2 e, per gli aspetti archeologici, della Parte



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it





# Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Il del D. Lgs. 42/2004.

Il buffer sopra individuato interferisce con i territori comunali di Brindisi, Mesagne, San Pancrazio Salentino, Torre santa Susanna, Cellino San Marco, San Pietro Vernotico e San Donaci.

Nel quadro di riferimento del PPTR l'area vasta interessata dall'intervento ricade negli Ambiti Territoriali "La campagna brindisina" (allegato 5.9 al PPTR) e "Tavoliere Salentino" (allegato 5.10) rispettivamente nelle Figure territoriali "Campagna irrigua della piana brindisina" e "Terre D'Arneo".

Nelle aree contermini sono presenti i principali beni di seguito elencati:

## **Fiumi torrenti, acque pubbliche**

- Fiume Grande (ca. km. 1.300 dall'aerogeneratore 9);
- Canale Siedi (ca. km 5.5 dall'impianto);
- Canale Infocaciucci (ca. km. 2 dall'aerogeneratore più vicino)

## **Boschi**

- Bosco Tramazzone (a ca. km 8 dall'aerogeneratore più vicino);
- Bosco Curtipetrizzi (a ca. km. 2,1 dall'aerogeneratore più vicino);
- Bosco Santa Teresa (a ca. km. 2 dall'aerogeneratore più vicino);
- Bosco i Lucci (a ca. km. 4,2 dall'aerogeneratore più vicino).

## **Parchi e riserve**

- Riserva naturale regionale orientata bosco di Santa Teresa e dei Lucci (L.R. 19 del 24.07.1997).

## **Beni paesaggistici – zone di interesse archeologico**

- Insedimento messapico in località Muro Maurizio (ca km. 3.5 ad O dall'aerogeneratore 1);
- complesso termale romano in località Malvindi – Campofreddo (ca. km. 4.2 ad O-SO dall'aerogeneratore 1);
- insediamento rurale di età romana e tardo antica e chiesa di S Miserino in località masseria Monticello (ca. km 2.3 a SO dall'aerogeneratore 1);
- insediamento rurale romano in località San Giorgio – Masseria Masina (ca. km. 7.7 a N dell'aerogeneratore 10);
- insediamento messapico in località Li Castelli presso San Pancrazio Salentino (ca. km. 7,2 a S-SO dall'aerogeneratore 1).

## **Ulteriori contesti paesaggistici – componenti delle aree protette e dei siti di rilevanza naturalistica – SIC.**

- Bosco Tramazzone (SIC IT 9140001);
- Bosco Curtipetrizzi (SIC IT 9140007);
- Bosco Santa Teresa (SIC IT 9140006);
- Bosco i Lucci (SIC IT 9140004).

## **Ulteriori contesti paesaggistici – componenti culturali insediative - testimonianze della stratificazione storico-insediativa**

Masseria Santa Teresa, masseria Lucci; masseria Torricella; masseria Specchia; masseria Angelini; masseria Camardella masseria Uggio piccolo; masseria Esperi Nuova; masseria Uggio; masseria Specchia; masseria Maramonte; masseria Cerrito; masseria Monticello; masseria Palazzo; masseria Aurito; masseria Cuoco; masseria Palmarini; masseria Albanesi; masseria Lamia; masseria Santoria; Masseria Verardi; masseria Preti; masseria San Giorgio; masseria Montagiola; masseria Pignicella.

## **Ulteriori contesti paesaggistici – componenti culturali insediative - testimonianze della stratificazione storico-insediativa- aree a rischio archeologico**

- Villa rustica romana in località Falco;
- Villa rustica romana in località masserie Palazzo;
- Cava della Mariana – stazione preistorica;



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

- Necropoli di tombe e fossa in località casa Nicola Turco.

## **Ulteriori contesti paesaggistici – componenti dei valori percettivi - strade a valenza paesaggistica**

- Limitone dei Greci – Oria Madonna dell'Alto (adiacente alla zona di interesse archeologico in località Muro Tenente e a breve distanza da quella in località S. Miserino);
- SS 605 BR (prossima all'aerogeneratore 1);
- SP 74 BR (adiacente alla zona di interesse archeologico in località Malvindi-Campofreddo);
- SP 75 BR;
- SS 16.

## **Vincoli archeologici**

- Inseediamento messapico Muro Maurizio (D.M. 28.05.1991);
- complesso termale romano in località Malvindi-Campofreddo (D.M. 20.07.1988);
- insediamento rurale di età romana e tardo antica e chiesa di S. Miserino in località masseria Monticello (D.D.G. 12.10.2000);
- Inseediamento messapico in località Li Castelli (D.D.R. 03.02.2002).

## **Vincoli architettonici**

- Chiesa di S. Miserino (vincolo architettonico diretto D.M. 16.06.1995 e D.M. 08.04.1998);
- chiesa di S. Maria dei Fiori o del Giardino presso Tuturano (a meno di km. 3 dall'aerogeneratore più vicino);
- masseria Lamia Vecchia (vincolo architettonico diretto, D.M. 07.02.1998).

## **Segnalazioni archeologiche note da bibliografia o dagli atti d'ufficio**

Tra i siti noti ma non recepiti dal PPTR si segnalano, in prossimità dell'impianto, la villa romana con annessa necropoli in località Coculina (km. 2,5 dall'aerogeneratore 1) e l'area di frammenti fittili di età romana presso la masseria Esperti Nuovi (km. 0,6 dall'aerogeneratore 1).

La ricognizione dei beni nelle aree contermini mostra una notevole densità di beni paesaggistici e culturali che definisce un contesto paesaggistico in cui elementi di naturalità come i boschi, i corsi d'acqua e le caratteristiche geomorfologiche sono integrati con la stratificazione storica dell'insediamento umano.

La Piana Brindisina è costituita da un uniforme bassopiano irriguo in cui si alternano superfici a seminativo, vigneto, oliveto e colture orticole, caratterizzato da un'intensa antropizzazione agricola; dal punto di vista idrografico, i corsi d'acqua della piana sono caratterizzati dalla regimentazione a seguito di ricorrenti interventi di bonifica o sistemazione idraulica. Un elemento distintivo del paesaggio nello specifico contesto di analisi costituito dalle aree contermini all'impianto eolico è dato da una increspatura morfologica corrispondente alla paleoduna estesa ad arco da Oria a San Donaci, coincidente o parallela all'attuale SP 51, che determina un dolce salto morfologico degradante verso quote più basse. Tale salto di quota segna inoltre il passaggio dalla Piana Brindisina al Tavoliere Salentino (territori comunali di San Donaci e San Pancrazio salentino). La limitata porzione del Tavoliere Salentino in cui si estende il buffer dell'impianto presenta un paesaggio con morfologia pianeggiante caratterizzato da un mosaico variegato di vigneti, oliveti, seminativi, e colture orticole, con presenza di zone a pascolo.

Tra i valori patrimoniali caratterizzanti la Piana Brindisina si deve segnalare la presenza di habitat comunitari prioritari ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e di specie di rilevanza conservazionistica; i boschi di Lucci e Santa Teresa, prossimi all'impianto costituiscono significativi relitti della originaria copertura boschiva dell'area e rivestono notevole interesse biogeografico in relazione alla diffusione della quercia da sughero.

Il paesaggio agrario della Piana e del Tavoliere, nelle porzioni interessate dall'estensione del buffer dell'impianto, è connotato sia dai tratti tipici dell'agricoltura tradizionale (seminativi, oliveti secolari, mandorleti) sia da coltivazioni intensive di nuovo impianto (frutteti e ortaggi), cui si aggiunge il vigneto, ed è



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it





# Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

caratterizzato dalla presenza di masserie storiche che si configuravano come il centro di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria, spesso distribuite lungo viabilità di antica origine.

In riferimento alla lettura identitaria del paesaggio, di seguito si evidenziano in sintesi alcuni aspetti che consentono la percezione della stratificazione storica attraverso il paesaggio attuale:

- i siti archeologici noti nell'area e oggetto di vincolo presentano tutti interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera m del D. Lgs. 42/2004 e costituiscono evidenti elementi di discontinuità all'interno della trama delle suddivisioni agrarie. In particolare, le terme romane in località Malvindi sono conservate per buona parte dell'elevato, l'area archeologica di San Miserino si caratterizza per la presenza di una chiesa paleocristiana (sottoposta anche a vincolo architettonico diretto) che riutilizza parte di un complesso rurale di età romana, mentre i centri messapici di Muro Maurizio e Li Castelli interrompono il mosaico agricolo del contesto per la presenza dello spesso tracciato della cinta muraria ancora ben percepibile;
- la strada a valenza paesaggistica "Limitone dei Greci" coincide in gran parte con il salto morfologico esteso da Oria a San Donaci e coincide con un'arteria viaria antica, nata in origine con funzione di collegamento tra i centri indigeni, sulla quale nell'alto medioevo si attesta il confine tra i territori longobardi e quelli bizantini.
- il "Limitone dei Greci" si configura come un elemento di strutturazione dei paesaggi antichi, e in particolare di quelli di età romana, intorno al quale si concentrano significative evidenze archeologiche: tre dei vincoli archeologici sopra citati, le aree a rischio archeologico censite dal PPTR per l'area in esame, nonché i numerosi siti archeologici noti da bibliografia e censiti anche nella Relazione archeologica, si dispongono lungo quest'arteria viaria o nelle sue immediate adiacenze.

Per quanto riguarda la disciplina di tutela prevista dal PPTR per l'area in esame, si fa riferimento agli obiettivi di qualità previsti per gli ambiti della Piana Brindisina e Tavoliere Salentino; in particolare, rispetto alla struttura e alle componenti antropiche e storico-culturali, si richiamano i seguenti obiettivi cui deve essere indirizzata l'azione di tutela: "riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali e storici; valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali e storici; valorizzare il patrimonio identitario culturale e insediativo; riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati" per quanto attiene nello specifico i paesaggi rurali, le indicazioni del PPTR sono tese a "salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito" e a "tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto".

Secondo le direttive del PPTR, inoltre, i soggetti pubblici e privati "promuovono la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale".

Tra le criticità rilevate dal PPTR per l'ambito della Piana Brindisina si segnala la presenza di impianti per la produzione di energia, anche rinnovabile, in particolare da fotovoltaico, che causano la compromissione degli ecosistemi e la perdita di aree agricole.

In considerazione di quanto sopra esposto, l'impianto in valutazione, visibile a notevole distanza in un contesto territoriale prevalentemente pianeggiante, a causa dell'altezza di 180 m degli aerogeneratori, si configura come un elemento detrattore del paesaggio, che contrasterebbe con le azioni di valorizzazione del rilevante patrimonio culturale presente nell'area, specie con riferimento ai numerosi siti dislocati lungo il Limitone dei Greci, e con la tutela del carattere rurale del contesto.

L'analisi dell'intervisibilità allegata al progetto evidenzia il carattere di forte visibilità territoriale dell'impianto, in particolare in relazione ai boschi di Lucci e S. Teresa e ai siti archeologici di S. Miserino,



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Malvindi e Muro Maurizio; per quest'ultimo si deve rilevare che la scheda allegata allo studio di visibilità (scheda 34/1) indica un impatto visivo del tutto trascurabile, mentre la fotosimulazione relativa allo scenario previsto indica chiaramente che dal sito sarebbero nettamente visibili molte torri, peraltro percepite come addensate. Per il bosco di Lucci e per il sito di S. Miserino, tra l'altro, risulterebbe visibile l'intero impianto; gli aerogeneratori 1-6 sarebbero inoltre visibili dalla strada a valenza paesaggistica nota come Limitone dei Greci e dalla SP 605.

La ricognizione effettuata nelle aree contermini mette in evidenza l'unitarietà delle componenti paesaggistiche dell'area che attesta la presenza dei valori identitari, articolati in aspetti geomorfologici, naturalistici, monumentali e del paesaggio agrario, che hanno determinato la struttura paesaggistica dell'area nell'ambito del processo di antropizzazione di lungo periodo. L'intervisibilità degli aerogeneratori, in particolare da siti o aree che si connotano come valori patrimoniali del contesto territoriale, in alcuni casi caratterizzati da beni culturali con carattere monumentale e sottoposti a vincolo ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004, si configura pertanto come un significativo elemento di criticità del progetto.

La realizzazione dell'impianto eolico determinerebbe un impatto soprattutto visivo e introdurrebbe un forte elemento di disturbo nel contesto paesaggistico, in ragione dell'altezza delle torri e della visibilità a lunga distanza, nonché dell'introduzione di elementi con notevole sviluppo verticale estranei ad un'area prevalentemente pianeggiante.

Per quanto riguarda gli aspetti archeologici, le opere in progetto ricadono all'interno del comprensorio territoriale caratterizzato dal patrimonio archeologico diffuso, come già evidenziato; nonostante l'assenza di rinvenimenti di superficie nelle aree direttamente interessate dalle torri eoliche e dai cavidotti, come attestato dal Documento di valutazione del rischio archeologico, la ricognizione condotta in condizioni di visibilità in generale scarsa e la presenza di coperture alluvionali o di riporti di terra, documentati nel brindisino specie nelle aree oggetto di bonifiche, non consentono di escludere un potenziale impatto negativo sul patrimonio archeologico eventualmente ancora conservato nel sottosuolo.

Per quanto attiene agli impatti cumulativi, dall'analisi allegata al S.I.A. e dalla consultazione dei dati disponibili su <http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDG2122/index.html>, si evince che nelle aree contermini sono presenti le seguenti pale eoliche in esercizio: tre localizzate ca. 7 km a NE dell'aerogeneratore 9, due a ca. 5 km a O dell'aerogeneratore 6 e una a ca. 1,1 km dall'aerogeneratore 10. Sono inoltre in progetto (richiedente Gamesa Energia Italia S.p.A.) sette torri eoliche (con altezza 100 m) in un'area attigua e in parte coincidente a quella dell'impianto in valutazione, che determinerebbero un effetto cumulativo visivo, in ragione dell'addensarsi di aerogeneratori nello stesso bacino visivo, in particolare in relazione ai punti sensibili. Si evidenzia, inoltre, che lungo il cordone dunale fossile che disegna un arco tra Oria e San Donaci, corrispondente al Limitone dei Greci, l'impatto paesaggistico sarebbe accentuato dalla presenza di tre impianti sebbene mitigato dalla distanza (7 km).

Si ritiene opportuno infine sottolineare la presenza diffusa lungo il Limitone, così come nell'area di localizzazione dell'impianto, di numerosi ed estesi impianti fotovoltaici che costituiscono, come già rilevato, un elemento di criticità e un ulteriore, significativo detrattore del contesto paesaggistico come indicato dalle Schede d'Ambito del PPTR, cui si andrebbe ad aggiungere un impianto eolico di grandi dimensioni in una zona non ancora interessata da trasformazioni paesaggistiche e da consumo di suolo.

A conclusione della presente istruttoria, considerato che la presenza dell'impianto eolico causerebbe un'alterazione alla percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari, valutato l'insieme delle criticità rilevate e richiamate tutte le considerazioni sopra esposte, si ritiene che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata, pertanto si esprime parere sfavorevole alla sua realizzazione >.

**CONSIDERATO** che il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 12035 del 03/05/2018 ha trasmesso il seguente



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

[www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)



# Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

contributo istruttorio:

< In riferimento all'istanza, lo scrivente Servizio ha esaminato la nota prot. 7323 del 20.04.2018, acquisita agli atti con prot. 11355 del 23.04.2018, che integra e sostituisce i precedenti pareri espressi dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto con le note 2686 del 13.02.2018 e 5022 del 06/03/2018.

Nella nota sopracitata vengono innanzitutto considerati gli impatti derivanti dalla realizzazione del parco eolico che, essendo "costituito da 10 aerogeneratori di altezza complessiva di 180 m per una potenza complessiva pari a 34,5 MWe", interessa un'area buffer "pari a 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori, che nel caso specifico risulta pari a 9.00 km ai sensi delle Linee Guida Nazionali di cui al D.M. 10.09.2010".

Del territorio così individuato vengono quindi elencati, oltre alle aree di cui è ben noto il forte rischio archeologico e ai siti e ai monumenti vincolati con appositi Decreti Ministeriali, beni e contesti paesaggistici che comprendono aree protette, siti di rilevanza naturalistica, testimonianze della stratificazione storico-insediativa come le numerose fattorie, in parte ricadenti negli Ambiti Territoriali "La campagna brindisina" e "Tavoliere Salentino", e le strade a valenza paesaggistica.

Il patrimonio archeologico è denso e diffuso, oltre che inserito in contesti articolati e complessi come dimostra l'esempio della strada a valenza paesaggistica "Limitone dei Greci", che ripercorre un tracciato viario antico e nel contempo "si configura come elemento di strutturazione dei paesaggi antichi, e in particolare di quelli di età romana".

L'inserimento di torri eoliche in quello che si può definire un paesaggio culturale storicizzato comprometterebbe pertanto la visibilità, oltre che la percezione, di vari siti archeologici noti, cui dovrebbero essere aggiunti quelli ancora eventualmente conservati nel territorio dal momento che la ricognizione è stata condotta "in condizioni di visibilità generale scarsa", come "attestato dal Documento di valutazione del rischio archeologico".

Di conseguenza si concorda con la Soprintendenza territoriale nel valutare in maniera negativa la realizzazione dell'impianto in considerazione del suo forte impatto sul patrimonio archeologico, oltre che per la sua incidenza sulla tutela e sulla conservazione dei valori paesaggistici dell'area interessata dal progetto >.

**VISTA** la D.G.R. della **Regione Puglia** n. 796 del 22/05/2018 con la quale è stato espresso **giudizio negativo di compatibilità ambientale** al progetto di cui trattasi.

**VISTO** il parere espresso dalla **Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale** – VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 2737 del 25/05/2018, sulla documentazione integrativa prodotta dalla Società proponente.

**CONSIDERATE** e **VALUTATE** tutte le Osservazioni pubblicate sulla piattaforma web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, così come le controdeduzioni formulate al riguardo dalla Società proponente.

**CONSIDERATO** quanto previsto dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015.

**CONSIDERATO** che la competente Soprintendenza ABAP con il parere sopra trascritto, ha verificato il quadro vincolistico nell'area vasta relativa all'intervento, ovvero nell'area contermina agli aerogeneratori, determinata secondo le "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b) del paragrafo 3.1 e punto e) del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4 delle Linee Guida), valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico.

**RITENUTO** di dover richiamare a tal proposito la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014 laddove definisce l'effetto di "irradiazione" dei beni paesaggistici presenti in un'area quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo, ovvero dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

**RITENUTO** necessario specificare che nel procedimento di VIA la definizione dell'area vasta d'indagine è correlata alla tipologia di intervento proposto e ai tipi di impatti ambientali che si esaminano e che pertanto nell'analisi dell'impatto visivo dell'impianto eolico proposto, l'area vasta non può che essere al minimo quella già prevista dalle "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b, del paragrafo 3.1 e punto e del paragrafo 3.1 e punto e, del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4) pari cioè a 50 volte l'altezza massima di ciascun aerogeneratore.

**CONSIDERATO** pertanto che nel procedimento di VIA la valutazione di questa Direzione generale, come anche della Soprintendenza ABAP competente, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.

**CONSIDERATO** comunque che la notevole densità di beni paesaggistici e culturali presenti nell'area contermine di riferimento (pari a 9,00 km dagli aerogeneratori di progetto), come dettagliatamente indicati nel parere sopra riportato della Soprintendenza ABAP competente, contribuisce a definire un contesto paesaggistico in cui elementi di naturalità come i boschi, i corsi d'acqua e le caratteristiche geomorfologiche sono integrati con la stratificazione storica dell'insediamento umano (cfr. parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto del 23/04/2018).

**CONSIDERATO** che con riferimento al PPTR, l'impianto eolico proposto è localizzato nel margine inferiore dell'Ambito territoriale n. 9 – La campagna brindisina (figura territoriale: La campagna irrigua della piana brindisina), e interessa indirettamente, anche l'Ambito territoriale n. 10 – Tavoliere Salentino, in particolare le figure territoriali Terra dell'Arneo e parte di La campagna leccese del ristretto e il sistema di ville suburbane.

**CONSIDERATA e RICHIAMATA** la descrizione del paesaggio nell'area vasta di riferimento dell'impianto eolico di cui trattasi, riportata nel parere del 23/04/2018 espresso dalla Soprintendenza ABAP competente, dove si evidenzia che il territorio è caratterizzato da un uniforme bassopiano irriguo dove la campagna è contraddistinta da una trama agraria variegata con colture a seminativo, spesso contornate da filari di alberi (olivi e alberi da frutto), intervallate da appezzamenti sparsi di frutteti, vigneti e oliveti a sesto regolare e dove il sistema antropico è caratterizzato dalla presenza di masserie storiche che si configuravano come centro di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria, spesso distribuite lungo la viabilità di antica origine. Le partizioni agrarie sono sottolineate dalle strade interpoderali e locali e dai muretti a secco, che talvolta assumono le dimensioni e l'importanza morfologica dei "paretoni": estesi e spessi tracciati alti un paio di metri e larghi cinque-sei, tracce di un antico sistema di fortificazioni messapiche, come Muro Tenente (tra Mesagne e Latiano appena fuori dall'area buffer di 9 km. ma comunque all'interno dell'area vasta di 20 km di cui alla D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici") e Muro Maurizio, insediamento messapico vincolato con DM 28/05/1991, distante circa 3.600 m dall'impianto eolico (cfr. la foto-simulazione sotto riportata). La regolarità della trama agraria è inoltre spezzata da fronti boscate e macchie sempreverdi che si alternano a radure coltivate a seminativo, come il bosco di Santa Teresa (distante circa 1700 m dall'aerogeneratore più vicino), i Lucci (distante circa 4200 m dall'impianto) ultimi lembi della più orientale stazione europea e mediterranea della quercia da sughero.



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**CONSIDERATO** inoltre che l'area buffer del progetto è anche caratterizzata da una "increspatura morfologica corrispondente alla paleoduna estesa ad arco da Oria a San Donaci, coincidente o parallela alla SP 51, che il PPTR individua tra i valori patrimoniali dell'Ambito n. 9, quale "orizzonte persistente" tra i riferimenti visuali naturali per la fruizione del paesaggio, così come la SP 51 è riconosciuta come strada di interesse paesaggistico.

**CONSIDERATO** inoltre che la limitata porzione del Tavoliere Salentino in cui si estende il buffer dell'impianto presenta un paesaggio con morfologia pianeggiante caratterizzato da un mosaico variegato di vigneti, oliveti, seminativi, e colture orticole, con presenza di zone di pascolo (cfr. parere della Soprintendenza ABAP del 23/04/2018).

**CONSIDERATO e VALUTATO** che, con riferimento alla "Sezione C della Scheda d'Ambito n. 9 - La campagna brindisina del PPTR - Normativa d'uso - Componenti dei paesaggi rurali" l'impianto proposto si pone in contrasto, per quanto predetto e di seguito evidenziato, con i relativi Obiettivi di qualità, volti a "Riqualificare i paesaggi rurali storici" e "Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici"; che l'intervento proposto non è inoltre coerente con l'indirizzo finalizzato a "salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito", ed è in contrasto con la direttiva che stabilisce (anche per i soggetti privati per i progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, quale il progetto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR) di "limitare ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole". È inoltre in contrasto, per le stesse ragioni, con gli Obiettivi di qualità volti a "valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo", a "riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati" e a "promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco" obiettivi da perseguire attraverso la tutela e la promozione "della fitta rete dei beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto" e si pone in contrasto con la Direttiva che prevede azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e a rispettiva area di pertinenza; che l'intervento proposto non è coerente con l'Obiettivo di qualità volto a "Valorizzare il patrimonio identitario culturale- insediativo" e con quello volto a "Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati", né con l'Indirizzo relativo finalizzato a "valorizzare i sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali", e con la Direttiva che stabilisce di "promuovere la conservazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale".

**RITENUTO** utile riportare di seguito le foto-simulazioni elaborate dalla Società proponente (documento "Fotoinserti da masseria Uggio, Masseria Angelini, Masseria Esperti Nuovi e Oria Castello") e richieste quale integrazione documentale da questa Direzione generale con nota del 10/10/2017, al fine di una più compiuta comprensione degli impatti paesaggistici generati dall'impianto eolico proposto - come sopra evidenziati quali in contrasto con gli Obiettivi di qualità, Indirizzi e Direttive - in particolare sulle masserie presenti in prossimità del medesimo impianto (individuate dal PPTR quali testimonianze della stratificazione insediativa, ovvero siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali di particolare valore paesaggistico in quanto espressione dei caratteri identitari del territorio regionale..., art. 76 punto 2 lett. a delle NTA del PPTR):



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it





# Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V



Dalla Masseria Uggio (distanza 768 m): Punto di ripresa Nord, vista Est. Ante Operam e Post Operam



Dalla Masseria Angelini (distanza 615 m): Vista Nord-Ovest. Ante Operam e Post operam



Dalla Masseria Angelini (distanza 615 m): Vista Sud-Ovest. Ante Operam e Post operam



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

[www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

02/08/2018





# Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V



Dalla Masseria Esperti Nuovi (distanza 615 m): Vista Sud-Ovest. Ante Operam e Post operam

**CONSIDERATO** che nell'ambito distanziale di 9 km (in alcuni casi a distanze inferiore ai 4 km) sono presenti vincoli architettonici di cui alla Parte II del D. Lgs. 42/2004, quali la **Chiesa di S. Miserino** (distante circa 2 km e dal quale l'impianto eolico risulta totalmente visibile, cfr. foto-simulazione sotto riportata, come elaborata dalla Società); la **chiesa di S. Maria dei Fiori o del Giardino**, presso Tutturano (a meno di 3 km dall'aerogeneratore più vicino), la **Masseria Lamia Vecchia**; nonché vincoli archeologici che, come evidenziato dalla Soprintendenza competente e dal Servizio II di questa Direzione generale, presentano tutti interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142, lett. m) del D. Lgs. 42/2004, come i siti archeologici quali le **terme romane** in località Malvindi, l'area archeologica di **S. Miserino**, i centri messapici di **Muro Maurizio**, dal quale l'impianto eolico, distante 3600 m, è visibile (cfr. fotosimulazione sotto riportata) e **Li Castelli**; il **Limitone dei Greci**, che coincide in gran parte con il salto morfologico esteso da Oria a San Donaci e si configura come un elemento di strutturazione dei paesaggi antichi e in particolare di quelli di età romana, intorno al quale si concentrano significative evidenze archeologiche, tra le quali i vincoli archeologici sopra citati e i numerosi siti archeologici censiti nella Relazione archeologica.

**CONSIDERATO** che la presenza dei beni culturali sopra citati insieme a tutti gli altri beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici individuati dal PPTR, come puntualmente elencati e descritti dalla competente Soprintendenza con il parere sopra trascritto, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la sua stratificazione storica, manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile.



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it





# Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V



Dalla Masseria Monticello – **Chiesa di San Miserino**, distante 2000 m dall'impianto (vincolo architettonico DM.16/06/1995 e DM 08/04/1998). Posta vicino al Limitone dei Greci, la chiesa paleocristiana o tempio di San Miserino (bene culturale di rilevante interesse che utilizza parte di un complesso rurale romano e costituito da un ottagono inscritto in quadrato - 7,65x7,30 m- in cui si conserva ancora un pavimento di mosaico a tessere scure con cornice bianca; capitelli con decorazioni in stucco, con motivi in acanto spinoso di datazione del VI secolo). A questo impianto centrale si innesta un avancorpo diviso in tre navate coperte con volte a botte.



Fotosimulazione dall'area archeologica vincolata con DM 28/05/1991, **Muro Maurizio** (Masseria Muro), (distanza 3600 m). È tuttora visibile, specialmente dal lato sud, il ciglione che fortificava l'area, mentre ad ovest e a nord-est è riconoscibile da numerosi frammenti di ceramica disseminati in superficie. Testimonianze risalenti all'età del ferro sono riscontrate nella zona ad est, ed un insediamento neolitico è stato rintracciato a sud-ovest.

**CONSIDERATO e VALUTATO** che, con riferimento alla "Sezione C della Scheda d'Ambito n. 9 – La



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

02/08/2018

8






# Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

*campagna brindisina del PPTR – Normativa d'uso - Componenti visivo percettive” l'impianto proposto si pone in contrasto con gli Obiettivi di qualità tesi a “Salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata”, da attuare attraverso la Direttiva che stabilisce di impedire le “trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali”; che l'intervento proposto non è coerente con l'Obiettivo di qualità teso a “Riqualificare e recuperare l'uso delle infrastrutture storiche (strade, ferrovie, sentieri, tratturi)” e con quello finalizzato a “Valorizzare la struttura estetico percettiva dei paesaggi della Puglia”, così come con quello volto a “Salvaguardare e valorizzare le strade, le ferrovie e i percorsi panoramici e di interesse paesistico ambientale”, ed è in contrasto con la Direttiva atta a valorizzare “le strade panoramiche come risorsa per la fruizione paesaggistica dell'ambito in quanto canali di accesso visuale preferenziale alle figure territoriali e alle bellezze panoramiche, in coerenza con le indicazioni dei progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR Sistema infrastrutturale per la mobilità dolce”.*



Dalla strada a valenza paesaggistica SP 605 Mesagne San Donaci (distanza 3300 m).



Dalla strada a valenza paesaggistica SP 605 Mesagne San Donaci (distanza 650 m).



Servizio V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

[www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)





# Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**CONSIDERATO e VALUTATO** che nell'area vasta considerata (buffer di 9 km dagli aerogeneratori) sono presenti diverse strade a valenza paesaggistica (Limitone dei Greci, SS 605, SP 74, SP 75 e SS16) e che pertanto l'impianto proposto è in contrasto con gli indirizzi stabiliti nelle NTA del PPTR (art. 86, Indirizzi per le componenti dei valori percettivi) in quanto non è volto a salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e con visuali, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario, né tende a salvaguardare e valorizzare strade, ferrovie e percorsi panoramici, e fondare una nuova geografia percettiva legata ad una fruizione lenta (carrabile, rotabile, ciclopedonale e natabile) dei paesaggi.

**VALUTATE e RITENUTE non condivisibili** le conclusioni alle quali giunge il proponente nel documento denominato "Studio della visibilità" riguardo alle valutazioni dell'impatto visivo prodotto dall'impianto eolico proposto sugli elementi caratterizzanti il paesaggio interessato, individuati quali punti sensibili (beni paesaggistici di cui agli articoli 136 e 142 del D. Lgs. 42/2004, nonché beni culturali di cui alla Parte II del Codice e ulteriori contesti, come indicati nel PPTR) presenti nell'area vasta pari a 9 km dagli aerogeneratori, in quanto, a fronte di foto-simulazioni che evidenziano una alta visibilità dell'impianto, la metodologia adottata determina invece un valore medio dell'Impatto visivo (I), nei casi più esposti, pari solo a 24, su un punteggio indicatore del massimo impatto pari a 64 (cfr. pg. 51 dello "Studio di visibilità").

**CONSIDERATO e VALUTATO** quindi che la metodologia adottata al fine di dimostrare che l'intervento proposto risulta avere in definitiva un basso impatto visivo, è facilmente influenzabile dalla scelta del punto di osservazione (rispetto al bene considerato) e dagli indicatori adottati, che risultano tuttavia avere poca attinenza con le peculiarità e le valenze del territorio considerato. Si fa riferimento in particolare agli indicatori adottati per determinare il valore relativo alla Visibilità dell'Impianto [ $VI = P \times (B+F)$ ]: si attribuisce infatti un valore basso alla Percettibilità (P), in quanto l'area interessata dal progetto è un'area pianeggiante-bassa panoramicità, penalizzando conseguentemente una morfologia territoriale prevalente nella regione Puglia; così come l'indicatore relativo alla Frequentazione (F) del sito, laddove rapportato alla quantità e qualità dei frequentatori, penalizza proprio le aree agricole e le masserie storiche presenti nel territorio, in quanto aree non caratterizzate da grandi numeri di frequentatori, pur essendo beni di forte rappresentazione del paesaggio e per questo degni di salvaguardia.

**RITENUTO e VALUTATO** pertanto che il valore medio dell'Impatto visivo definito per ciascuna tipologia di punti sensibili (masserie, aree di interesse archeologico, strade panoramiche, ecc.) così come il valore medio dell'Impatto visivo riferito a tutti i punti sensibili pari a 10 su un valore massimo di 64 (dato da un VPn Medio e da una VIn Molto Bassa), non è in grado di rappresentare il reale impatto visivo dell'intervento proposto sul paesaggio e sul patrimonio culturale presente nell'area vasta di riferimento, anche in considerazione della sempre possibile diversa scelta dei punti di osservazione che è in grado di condizionare sostanzialmente il risultato finale.

**RITENUTO** utile riportare di seguito, a titolo esemplificativo, una fotosimulazione (tratte dalle Schede allegato allo Studio di Visibilità) relativa al punto sensibile Bosco di Curto Petrizzi (un bosco che possiede una eccezionale importanza, essendo una residua entità della vecchia foresta pugliese), con la quale si intende dimostrare la non corrispondenza di quanto rappresentato con il valore determinato con la Visibilità Impianto (VIn) e quindi con il valore di Impatto visivo (I), laddove da una distanza 3780 m dall'impianto eolico benché quest'ultimo risulti completamente visibile, si dichiara un valore della Visibilità Impianto (VIn) pari a **2 (Molto Bassa)**, a fronte di un Valore del Paesaggio (VPn) pari a **8 (Molto Alto)**, con un conseguente risultato finale che indica solo un Impatto Visivo pari solo a 16 su 64.



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it





# Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V



Punto di Osservazione dal Bosco Curto Petrizzi – distanza **3780 m**. Ante operam e Post Operam (come rettificata a seguito della richiesta di integrazioni della Direzione generale ABAP). **I=16 (Molto Basso)** su 64

**RITENUTO** necessario inoltre dimostrare come la scelta del punto di osservazione possa di per sé influenzare in maniera evidente la visibilità dell'impianto eolico, anche qualora tale punto di osservazione sia posto ad una medesima distanza dagli aerogeneratori di progetto, si riportano di seguito una fotosimulazione dal Bosco di Curto Petrizzi come elaborata dalla Società, con il punto di osservazione posto ad una distanza pari a circa 2000 m, dove la presenza degli ulivi non consente la visibilità dell'impianto eolico, e una successiva immagine, tratta da Google Earth, dalla quale si evince che, spostandosi di pochi metri rispetto al precedente punto di vista, l'impianto eolico potrebbe risultare completamente visibile, essendo la visuale libera da elementi naturali frapposti (ulivi) presenti invece nel primo caso:



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

02/08/2018





# Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V



Punto di Osservazione dal Bosco Curto Petrizzi – distanza **2000 m**. Ante operam e Post Operam: Visibilità teorica SI; la Società afferma che gli ulivi presenti occultano la vista dell'impianto. **Impatto visivo=8** su 64 (Visibilità Impianto = Trascurabile).



Dal Bosco di Curto Petrizzi (distanza **circa 2000 m**) : Ortofoto e foto tratte da Google Earth dalle quale si evince che spostando di pochi metri il punto di Osservazione rispetto alla posizione precedente, la visuale verso l'impianto eolico risulta essere libera dagli ulivi e quindi, data la relativa distanza, completamente visibile.

**RITENUTO** utile, al fine di comprendere meglio le incongruenze tra i Valori della visibilità dell'impianto, come determinati nell'elaborato *Studio di visibilità* sulla base di detti Indicatori, e le foto-simulazioni elaborate dalla Società nelle *Schede* allegate allo *Studio della visibilità*, si riportano di seguito alcune fotosimulazioni a titolo esemplificativo. **Si fa presente che in tutte le fotosimulazioni le pale degli aerogeneratori dovrebbero risultare più visibili rispetto a quelle rappresentate dal proponente in quanto dovranno essere colorate a strisce rosse e bianche per la sicurezza aerea (cfr. elaborato "Caratteristiche dimensionali. Aerogeneratori Vestas V126-3.45 MW").**



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it





# Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V



Punto di Osservazione - Fiume Grande (distanza 1300 m) **Impatto Visivo=18** (Visibilità impianto Bassa).



Punto di Osservazione - Bosco - Mesagne (distanza 2.200 m) **Impatto Visivo=16** (Visibilità impianto Molto Bassa).

**RITENUTO** inoltre non coerente quanto determinato dalla Società proponente in merito all'impatto visivo dell'impianto eolico proposto con la metodologia sopra indicata, rispetto alle conclusioni riportate a pg. 80 dello stesso Studio di visibilità, laddove si definisce **Medio-Alto** l'impatto negativo dell'impianto eolico proposto, in fase di esercizio, sulla componente "Paesaggio e patrimonio storico artistico", definendo peraltro **Alta** la magnitudine dell'impatto sul fattore "Perceptivo".

**RITENUTO** pertanto, per tutto quanto sopra valutato da questa Direzione generale e dalla Soprintendenza ABAP competente con il parere sopra riportato, di non poter aderire a quanto affermato nel parere n. 2557 del 24/11/2017 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, laddove si riferisce "...che i valori dell'indice di impatto paesaggistico si mantengono piuttosto bassi".

**CONSIDERATO** inoltre che solo a seguito di specifica richiesta di questa Direzione generale, la Società proponente con le integrazioni trasmesse il 30/11/2017 ha apportato delle correzioni alle foto-simulazioni



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it





# Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

allegate con l'istanza di VIA, e in quasi tutti i casi si è verificata una maggiore visibilità dell'impianto eolico come di seguito dimostrato con le immagini tratte dai due documenti relativi alle Schede allegate allo Studio di visibilità:



Dal Bosco Curto Petrizzi 1. Foto-simulazione errata



2. Foto-simulazione rettificata



Dalla SP 605 – Mesagne San Donaci (distanza 650 m)  
1. Foto-simulazione errata



2. Foto-simulazione rettificata.



Da Masseria Monticello. Chiesa di San Miserino (distanza 2000 m)  
1. Foto-simulazione errata



2. Foto-simulazione rettifica.



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

[www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)





# Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V



Da Bosco di Santa Teresa (distanza 1700 m)  
1. Foto-simulazione errata



2. Foto-simulazione rettificata.



Da Bosco di Santa Teresa (distanza 2100 m)  
1. Foto-simulazione errata



2. Foto-simulazione rettificata.

**CONSIDERATO** che per quanto attiene alla valutazione degli impatti cumulativi, la Società proponente, sebbene nel documento "Impatti cumulativi – Relazione di impatto visivo cumulativo" dichiara che detta valutazione sarebbe stata condotta secondo quanto indicato nella D.D. del Servizio Ecologia della Regione Puglia, n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici", emanata a seguito della D.G.R. Puglia n. 2122/2012, che prevede di considerare una zona di visibilità teorica (ZVT) pari a 20 km, gli impatti visivi cumulativi sono stati valutati con riferimento agli impianti eolici esistenti (5 aerogeneratori divisi in due gruppi, con aerogeneratori aventi altezza totale pari 87 m) e a quelli dotati di titolo di compatibilità ambientale (4 aerogeneratori di altezza totale pari a 148 m, della Società Siemens Gamesa Renewbles EnergyItaly S.p.A.), ricadenti nell'area di studio pari a soli 9 km dal sito d'intervento.

**CONSIDERATO** che dal confronto della Mappa di Intervisibilità Teorica (MIT) elaborata con riferimento al solo impianto eolico oggetto della presente procedura e alla MIT relativa agli altri impianti eolici sopra citati, la Società proponente dichiara che le aree da cui gli aerogeneratori sono visibili sono le stesse per tutte e due le situazioni. Conclude quindi che il vero effetto cumulativo sull'impatto paesaggistico è dato dal maggior numero di aerogeneratori visibili da un punto in genere e dai punti sensibili in particolare, e che la



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it









# Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V



01. Bosco Curtipetrizzi. Fotoinserimento



92. Masseria Angelini direzione Sud Ovest. Fotoinserimento



91. Masseria Uggio direzione Est. Fotoinserimento



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

[www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

02/08/2018





# Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V



94. Masseria Esperti nuovi. Fotoinserimento

**RITENUTO** di condividere e fare proprie tutte le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP con il suddetto parere del 23/04/2018, dove il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio.

**CONSIDERATO** il rilevante numero di beni paesaggistici e di ulteriori contesti (segnalazioni archeologiche e architettoniche, strada a valenza paesaggistica, ecc.), nonché i beni culturali presenti nell'area buffer di 9 km dai quali l'impianto eolico è visibile

**CONSIDERATO** inoltre che dal Rapporto Statistico – Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2016, la fonte rinnovabile che registra la crescita più significativa tra il 2015 e 2016 è quella eolica (che compensa la contrazione della produzione di energia dagli impianti idroelettrici e dagli impianti solari) e che la **Puglia** risulta essere la regione italiana caratterizzata dal maggior numero di impianti eolici (con 892 impianti) e di potenza installata (pari a 2.440,9 MW) pari al 27,1% della produzione eolica nazionale, a fronte della quale si deve registrare un conseguente impatto sul paesaggio della regione, a causa della rilevante concentrazione di impianti eolici in aree ristrette ai quali si deve aggiungere l'impatto paesaggistico determinato dalla realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie per il potenziamento della rete di trasporto dell'energia elettrica nazionale (elettrodotti, cavidotti, stazioni elettriche di terna, sottostazioni, ecc.).

**RITENUTO** necessario richiamare a tal proposito quanto evidenziato nel documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, in particolare nel Messaggio dei Ministri (pg. 8) "...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che **la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti.** Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica".

**CONSIDERATO** che invece il progetto proposto non tiene affatto conto di quanto sopra indicato, essendo localizzato in un'area agricola e comportando, conseguentemente, un nuovo consumo di suolo agricolo.



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it





# Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**CONSIDERATO** pertanto che il documento relativo alla SEN 2017 del 10 novembre 2017, ha quindi affrontato anche il tema dell'inserimento sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo la progressiva saturazione dei siti, proponendo di sperimentare la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi, presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici, considerata l'impossibilità di assicurare l'equilibrio tra insediamento di nuove infrastrutture energetiche e vocazioni territoriali al di fuori di un'adeguata pianificazione.

**CONSIDERATO** quindi che la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità" di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali già oggetto di tutela dal PPTR, come peraltro denunciato dalla Regione Puglia già nel 2014 con la DGR n. 581 "Analisi di scenario della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti", dove si evidenziava peraltro il limite e l'anti-economicità (nota come Mancata Produzione Eolica - MPE) derivante dalla concentrazione in alcune aree (aree critiche) di un elevato numero di impianti eolici e dalla conseguente difficoltà di dispacciamento dell'energia prodotta, che comporta la limitazione o addirittura lo spegnimento di alcuni impianti eolici per evitare i rischi di sovrapproduzione nel sistema elettrico, almeno fin quando non venga potenziata la rete di trasporto dell'energia elettrica nazionale.

**CONSIDERATO** che nel sopracitato Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017 si fa riferimento ai progetti di repowering, quali occasione per attenuare l'impatto degli impianti eolici esistenti, considerata la possibilità di ridurre il numero degli aerogeneratori a fronte di una maggiore potenza prodotta dall'installazione di nuove macchine, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia.

**RITENUTO** pertanto che, in particolare nelle aree "sature", sicuramente presenti nella regione Puglia, il "rinnovo" dei parchi eolici esistenti e vetusti, ponendosi quali alternativa alla realizzazione di nuovi impianti eolici, oltre a consentire una maggiore produzione di energia eolica può portare anche a una riduzione del consumo di suolo, recuperando e riducendo il numero degli aerogeneratori esistenti.

**EVIDENZIATO** che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà - per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DM n. 44 del 23/01/2016 (art. 2, co. 2, lett. n).

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società Tozzi Green S.p.A. nel corso del procedimento, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per tutte le motivazioni sopra esposte, esprime  
**parere tecnico istruttorio negativo**

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Tozzi Green S.p.A. per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 10 aerogeneratori della potenza complessiva di 34,5 MWe e opere connesse, denominato "Eolico Brindisi Santa Teresa", nel comune di Brindisi >.

**CONSIDERATO** che la Società Tozzi Green S.p.A., con la nota prot. n. 175 del 25/07/2018, ha trasmesso le proprie osservazioni al parere tecnico istruttorio negativo trasmesso dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con nota prot. n. 19657 del 19/07/2018, inviando un documento denominato "Controdeduzioni al parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo-Direzione generale



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Archeologia belle arti e paesaggio – espresso con nota prot. n. 19675 del 19/07/2018”, visto quanto dalla stessa Società comunicato ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/90 dalla suddetta Direzione generale.

**RITENUTO** necessario considerare le osservazioni contenute nel suddetto documento, provvedendo quindi alla loro disamina ed eventuale accoglimento o controdeduzione ai fini dell’espressione del parere tecnico istruttorio definitivo di questa Direzione generale per le successive determinazioni del Ministro per i beni e le attività culturali.

**RITENUTO** innanzitutto necessario richiamare nuovamente quanto già evidenziato nel parere negativo espresso da questa Direzione generale, in merito al procedimento di cui trattasi (VIA), in base al quale la valutazione di questa Direzione generale si estende a considerare l’intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell’accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio recepite nel D. Lgs. 42/2004. Detta valutazione scaturisce pertanto dall’analisi delle caratteristiche proprie di quel paesaggio, a prescindere dalla presenza o meno di beni culturali e/o paesaggistici. Tale è, d’altronde, una delle novità principali introdotte per la VIA dal D. Lgs. 152/2006 rispetto alla previgente normativa definita dalla L. 349/86, come anche ribadita dal D. lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

**CONSIDERATO** inoltre che, al fine di *valutare il rapporto tra l’impianto [eolico] e la preesistenza dei luoghi*, le *Linee Guida* di cui al DM 10/09/2010 stabiliscono, tra l’altro, che si deve quantomeno prevedere un’analisi delle caratteristiche del paesaggio nelle sue componenti, naturali ed antropiche, così come anche *un’analisi dell’evoluzione storica del territorio*, nonché effettuare *un’analisi dell’interferenza visiva* anche attraverso *la ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici* presenti nell’area vasta, determinata dall’ambito distanziale pari a **non meno di 50 volte l’altezza** totale degli aerogeneratori proposti.

**RITENUTO** e **VALUTATO** pertanto, con riferimento all’osservazione della Società proponente riguardo a *“l’effettivo numero di beni presenti”* nell’area vasta esaminata (pari a 9 km dall’impianto proposto), di dover ribadire quanto già espresso nel parere negativo di questa Direzione generale ABAP del 19/07/2018, sopra riportato integralmente, laddove, in conformità con quanto previsto dalle *Linee Guida* di cui al DM 10/09/2010, dopo la *ricognizione* dei beni culturali e paesaggistici presenti nell’area vasta, è stata condotta dalla Soprintendenza competente e da questa Direzione generale una puntuale valutazione dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto su detti beni.

**RITENUTO** pertanto di non condividere quanto affermato alle pagine 1 e 2 del documento del 25/07/2018 di cui trattasi in merito alla presunta anacronistica concezione di *“immutabilità del paesaggio”* attribuita a questa Direzione generale ABAP a causa di quanto espresso nel parere tecnico istruttorio negativo del 19/07/2018, in quanto, come ampiamente argomentato in detto parere, la realizzazione di un impianto eolico (*impianto tecnologico*), come quello proposto, non risulta né compatibile, né coerente con la vocazione di quei territori e con le regole di riproducibilità stabilite dal PPTR, riferite alle *“invarianti strutturali”* (ovvero quei sistemi e componenti che contraddistinguono l’ambito di riferimento, definendone i caratteri identitari di lunga durata).

**RITENUTO** di non condividere quanto sostenuto dalla Società proponente che vuole paragonare le trasformazioni territoriali derivanti dalla realizzazione dell’impianto eolico di cui trattasi con quelle dell’antropizzazione territoriale storica della bonifica idraulica e della Riforma agraria che caratterizzano il territorio brindisino e che sono oggetto di tutela del PPTR (Sezione B della Scheda d’ambito n. 9 – La campagna brindisina), non ravvisando però come la bonifica e la Riforma erano tese ad una trasformazione sostenibile delle terre interessate, creando quindi un paesaggio agrario di nuova singolarità che l’impianto eolico non può realizzare in quanto si sovrappone ad esso in forma del tutto estranea.

**RITENUTO** che rispetto a quanto indicato alle pagine 2, 3, 4 e 5 delle Osservazioni, riguardo alle valenze dei beni presenti nell’area vasta considerata e agli impatti visivi dell’intervento proposto sui singoli beni



Servizio V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

paesaggistici (fiumi, torrenti e acque pubbliche; boschi; parchi e riserve), sui beni culturali architettonici e archeologici (chiesa di San Miserino, Chiesa di Santa Maria dei Fiori e Masseria Lamia Vecchia; Insediamento messapico Muro Maurizio, complesso termale romano in località Malvindi Campofreddo, insediamento messapico in località Li Castelli) e sugli ulteriori contesti paesaggistici (masserie; strade a valenza paesaggistica) individuati e tutelati dal PPTR, questa Direzione generale, con le argomentazioni riportate nel parere tecnico istruttorio negativo, prot. n. 19645 del 19/07/2018 (cfr. pagine 7, 8, 9, 11, 12, 14 e 15), ha già compiutamente valutato la rilevanza di detti beni e degli impatti visivi dell'intervento proposto su di essi.

**RITENUTO** di dover evidenziare come risulti in contrasto quanto rilevato dalla Società proponente nelle Osservazioni del 25/07/2018 (cfr. pg. 2, 3 e 4), rispetto alle verifiche già condotte nel SIA presentato, riguardo al valore del patrimonio culturale presente nell'area vasta, laddove si tende oggi a sminuirne le valenze facendo riferimento al grado di antropizzazione delle aree circostanti, rispetto alle descrizioni di tali beni come indicate nelle Schede allegate allo *Studio di Visibilità* (ci si riferisce ad esempio al Bosco Curto Petrizzi che, nella Scheda 02/1, viene descritto quale "*...residua entità della vecchia foresta pugliese.... Formato da uno dei rarissimi lembi residui di vegetazione spontanea che ancora si rinvergono in provincia di Brindisi, il bosco stesso rappresenta una piccola oasi sempreverde, lussureggiante e rigogliosa, caratterizzata da una lecceta d'alto fusto, che spicca tra i campi di colture agrarie che la circondano, e che possiede una eccezionale importanza oltre che per il valore paesistico anche dal punto di vista biologico ed ecologico; così come alla riserva Naturale Regionale orientata bosco di Santa Teresa e dei Lucci descritti nella Scheda 10/1 quali "... preziosi relitti boschivi della più orientale stazione europea e mediterranea della Quercia da sughero, con sottobosco a macchia mediterranea, ... La presenza di rari esemplari di Quercia Vallonea - Bosco di Santa Teresa -, specie sud orientale presente in Italia solo nel Salento, di Leccio e di Roverella, rende tale area più ricca e diversificata. Di particolare rilievo la presenza della Quercia da sughero largamente diffusa nell'area del parco).*

**RITENUTO** che, con riferimento a quanto evidenziato nelle Osservazioni del proponente in merito ai beni culturali presenti nel buffer di 9 km dall'impianto, si debba rinviare a quanto già espresso al riguardo nel parere istruttorio negativo di questa Direzione generale ABAP prot. n. 19645 del 19/07/2018 (cfr. pg. 14 e 15), aggiungendo che, rispetto a quanto evidenziato a pg. 4 delle medesime Osservazioni riguardo alla non visibilità dell'impianto eolico proposto dalla Chiesa di Santa Maria dei Fiori nel centro abitato di Tuturano, questa Direzione generale non abbia mai affermato il contrario. Si prende atto invece di quanto dichiarato nelle Osservazioni dalla Società proponente che dalla Masseria Lamia Vecchia (vincolata ai sensi della Parte II del D. Lgs. n. 42/2004 e distante 6,5 km dall'aerogeneratore più vicino) l'impianto è visibile.

**RITENUTO** che, con riferimento a quanto affermato dalla Società proponente riguardo alla non interferenza diretta dell'intervento proposto con i vincoli archeologici presenti nell'area vasta, si deve nuovamente ribadire che l'interferenza descritta dalla Direzione generale ABAP nel suo parere tecnico istruttorio del 19/07/2018, deriva dalla forte ed incombente verticalità delle torri eoliche proposte, che assumono il carattere di immediato e forte attrattore visivo, totalmente estraneo al contesto e costituendo quindi un'alterazione sull'integrità visiva di quel naturale panorama circostante tali beni culturali, inficiando con ciò ogni possibile valorizzazione futura del territorio, da attuarsi attraverso la tutela e la valorizzazione dei "*sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali*", in coerenza con gli Obiettivi e le strategie previste dal PPTR.

**RITENUTO** che la sorveglianza archeologica proposta in alternativa nelle Osservazioni di cui trattasi, sia da ritenersi non pertinente ai fini dell'esclusione dell'interferenza visiva degli aerogeneratori proposti sui beni archeologici presenti nell'area, come sopra descritta, né, per le ragioni sopra esposte, con la sempre possibile valorizzazione e tutela del patrimonio archeologico eventualmente ancora conservato nel sottosuolo, considerato che la realizzazione dei plinti di fondazione (ed eventualmente dei pali di fondazione), posti a



MINISTERO  
PER I BENI E  
LE ATTIVITÀ  
CULTURALI

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

oltre 3 metri di profondità e ciascuno su una superficie maggiore di 500 mq, non consentirebbe di tutelare i resti archeologici che potrebbero essere interferiti, così come non è possibile prescrivere variazioni localizzative al progetto in corso d'opera, se non riconducendo tutte le analoghe verifiche e valutazioni della presente procedura di VIA, sulla base di un nuovo SIA.

**RITENUTO** pertanto che la visibilità degli aerogeneratori dalle aree vincolate, quali i beni culturali presenti nell'area vasta considerata, contrariamente a quanto affermato dalla Società, costituisce motivo di diniego all'impianto eolico proposto per i motivi sopra indicati e per tutte le motivazioni contenute nel parere tecnico istruttorio prot. n. 19645 del 19/07/2018, con particolare riferimento ai contrasti con la Normativa d'Uso contenuta nelle Schede d'Ambito n. 9 del PPTR.

**CONSIDERATO** che quanto riferito nelle Osservazioni (cfr. pg. 6) laddove sono estrapolate alcune frasi riportate nella Parte prima delle *Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile* - elaborato 4.4.1 del PPTR, in merito alla progettazione e localizzazione di impianti di energia da fonte rinnovabile e sulla possibilità di creare *dei bei paesaggi*, si riferisce in realtà alle linee guida del Ministero francese, regolate da una differente localizzazione in positivo degli impianti eolici, dove si aggiunge anche che: "*Obiettivo deve necessariamente essere creare attraverso l'eolico un nuovo paesaggio o restaurare un paesaggio esistente*", avendo tuttavia già escluso a priori possibili impatti nel sito previsto.

**CONSIDERATO** che a tal fine, nelle suddette *Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile* del PPTR, si indica la realizzazione di parchi eolici, *quale occasione per la riqualificazione di territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione - quale non è l'area dell'impianto eolico in questione* -, ovvero "*di prevedere la concentrazione dell'eolico nelle aree industriali pianificate, attraverso la localizzazione di impianti di grande e media taglia lungo i viali d'accesso alle zone produttive, nelle aree di pertinenza dei lotti industriali, in prossimità dei bacini estrattivi...*" e che nessuno dei luoghi elencati quali possibili corrisponde tuttavia all'area di intervento scelta dal proponente.

**CONSIDERATO** che le raccomandazioni contenute nelle suddette Linee guida del PPTR in merito alla localizzazione degli impianti eolici, anticipa e conferma quanto evidenziato nel documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, in particolare nel "Messaggio dei Ministri" (pg. 8) laddove si riferisce che, al fine di tutelare il paesaggio (quale valore irrinunciabile) "*... sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti... alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica*".

**RITENUTO** che riguardo alle Osservazioni in merito al parere favorevole espresso a suo tempo dal Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per la Puglia per un diverso impianto eolico Gamesa, limitrofo a quello di cui trattasi, "*...prendendo atto delle valutazioni favorevoli rese dalla Soprintendenza Archeologia e da quella delle Belle arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto...*", si deve evidenziare che la stessa unica nuova Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio si esprime oggi sul progetto di cui trattasi con nuove e diverse argomentazioni, che pertanto sono state fatte proprie dalla Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, con altrettante pertinenti argomentazioni, e che, d'altronde, la similitudine tra i due procedimenti per le supposte differenti valutazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali, così come esposta dal proponente nelle sue Osservazioni (cfr. pg. 7) appare del tutto aprioristica e priva di sostanziali argomentazioni sulla relativa eventuale contraddittorietà.

**RITENUTO** pertanto di non condividere quanto affermato in merito alla "*differente valutazione effettuata per i due progetti*", anche considerando solo gli impatti cumulativi che si verrebbero a determinare oggi con la realizzazione di ulteriori 10 aerogeneratori, quali quelli proposti, rispetto ai 4 dell'impianto Gamesa (quando già sono stati dichiarati non ambientalmente compatibili tutti i 7 aerogeneratori dell'originario progetto Gamesa), come dimostrato dalle fotosimulazioni riportate alle pagine 24 e 25 del nel parere tecnico istruttorio negativo, prot. n. 19645 del 19/07/2018.



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**RITENUTO** di non condividere quanto sostenuto nelle Osservazioni (cfr. pg. 8) in merito al “notevole grado di antropizzazione e infrastrutturazione del territorio”, che secondo la Società proponente non è stato tenuto nella giusta considerazione dalla Soprintendenza ABAP, in quanto l’avvenuta realizzazione di infrastrutture, citate dal proponente per il loro ritenuto impatto negativo sul paesaggio, non può di per sé giustificare una altrettante degradazione dello stesso paesaggio – come provato dalle argomentazioni già addotte da questa Direzione generale – a causa della costruzione dell’impianto eolico qui proposto, in quanto è lo stesso Codice dei beni culturali e del paesaggio a prevedere, in questi casi, azioni tese a recuperare i valori paesaggistici compromessi e a non consentirne la trasformazione fino alla loro distruzione.

**CONSIDERATO** che diversamente da quanto affermato nelle Osservazioni, in merito a quanto sopra evidenziato, la Società proponente nello *Studio di visibilità* abbia attribuito ai “Punti sensibili” presenti nell’area vasta (buffer di 9 km) quasi sempre un Valore del Paesaggio compreso tra Medio Alto e Molto Alto.

**RITENUTO** utile, per quanto qui valutato, richiamare la Sentenza TAR Molise n.399/2013 laddove specifica che “(...) Per giurisprudenza consolidata e condivisibile, le autorizzazioni di compatibilità paesaggistica sono provvedimenti basati su un giudizio che attiene alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione; di conseguenza sono sindacabili in sede di legittimità solo per difetto di motivazione, illogicità manifesta ed errore di fatto (Consiglio Stato, sez VI, 7 ottobre 2008, n. 4823).

*Nel caso di specie, non sussiste alcuno dei suddetti vizi, essendosi al cospetto di motivazione congrua, logicamente coerente e non affetta da riconoscibili errori di fatto, considerato che la contestata valutazione secondo cui il paesaggio agrario interessato si sarebbe mantenuto intatto nel tempo, laddove, secondo il ricorrente, si sarebbe in presenza di un paesaggio alterato da precedenti interventi consiste, appunto, in un giudizio e non in un fatto, essendo opinabile che le trasformazioni effettivamente realizzate abbiano compromesso l’integrità del paesaggio; su tale questione deve ritenersi che il giudice amministrativo non possa spingere il sindacato sulla valutazione tecnico amministrativa sino a sostituire il giudizio dell’organo statale con quello di segno contrapposto, espresso dalla parte ricorrente. Neppure la presenza, allegata dalla ricorrente, di un altro impianto della stessa natura, ma di potenza superiore a quello proposto dalla società ricorrente, dimostra l’erroneità del parere. Deve rilevarsi, al riguardo, che l’amministrazione preposta alla tutela del paesaggio non ha affatto trascurato l’esistenza dell’altro impianto, ma, al contrario, ne ha espressamente tenuto conto, giustificando il parere negativo anche con la presenza di tale opera; sul punto, la valutazione non può essere ritenuta irragionevole, considerato che l’esigenza di tutela del paesaggio non è determinata dal suo grado di inquinamento, quasi che in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela, in quanto l’imposizione del vincolo serve anche a prevenire l’aggravamento della situazione ed a perseguirne il possibile recupero (giurisprudenza consolidata, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile, n. 2377) (...).”*

**PRESO ATTO** di quanto Osservato dalla Società proponente alle pagine 14, 15 e 16, “Area di indagine per la valutazione dell’impatto visivo”, in quanto già oggetto di specifica valutazione con il parere tecnico istruttorio negativo del 19/07/2018, che qui si conferma.

**RITENUTO** che in merito a quanto affermato dalla Società proponente nelle Osservazioni (cfr. pg. 7), è necessario chiarire che le Linee guida di cui al DM 10/09/2010 stabiliscono quale distanza minima di verifica degli impatti visivi dell’impianto eolico proposto, un buffer dall’impianto eolico pari ad almeno 50 volte l’altezza massima dell’aerogeneratore, con ciò non escludendo che, in casi specifici, sia sempre lecita una verifica oltre tale buffer, come d’altronde effettuato dallo stesso proponente ad esempio nella Scheda 08/1, allegata allo *Studio di visibilità* (relativa al punto sensibile Salina di Punta della Contessa, distante 11,50 km dall’aerogeneratore più vicino, per il quale punto si dichiara che “Le torri saranno visibili nella porzione terminale del rotore, considerando anche la distanza di oltre 10 km”).



Servizio V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**RITENUTO** che in merito al paragrafo “*Obiettivi di qualità del PPTR*” delle Osservazioni sia necessario chiarire che è vero che gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati nelle Schede d’ambito hanno valore di indirizzo, ma è necessario evidenziare (laddove non fosse già chiaro quanto riportato a pg. 12 del parere tecnico istruttorio negativo del 19/07/2018) che il PPTR vigente stabilisce che tali Obiettivi di qualità (generali e specifici) si attuano mediante il rispetto della Normativa d’uso (indirizzi e direttive) indicata nella Sezione C2 della Scheda d’Ambito, nonché delle disposizioni normative contenute nel Titolo VI delle NTA del PPTR. Si cita al riguardo il comma 3 dell’art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPTR: “*Essi [gli obiettivi di qualità] indicano, a livello di ambito, le specifiche finalità cui devono tendere i soggetti attuatori, pubblici e **privati**, del PPTR perché siano assicurate la tutela, la valorizzazione e il recupero dei valori paesaggistici riconosciuti all’interno degli ambiti, nonché il minor consumo di suolo*”.

**RITENUTO** pertanto necessario ribadire quanto già evidenziato a pg. 12 del parere tecnico istruttorio negativo del 19/07/2018 che la Normativa d’uso relativa alla Scheda d’Ambito stabilisce che anche *i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, quale è il progetto di cui trattasi (art. 89 delle NTA del PPTR)* sono tenuti al rispetto delle direttive indicate nella Sezione C2.

**RITENUTO** che con il parere tecnico istruttorio negativo del 19/07/2018 questa Direzione generale ha già esaminato ed evidenziato la non coerenza e il contrasto, che qui si conferma, del parco eolico proposto con le disposizioni contenute nella Normativa d’uso della scheda d’ambito in cui l’impianto eolico ricade.

**RITENUTO** di non concordare con quanto osservato dalla Società proponente laddove, con riferimento al D. Lgs. 387/2003 e alla possibilità di *realizzare gli impianti eolici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici* (co. 7, art. 12 del D. Lgs. 387/2003) si afferma che “*Il piano paesaggistico Territoriale Regionale pugliese non può porsi in contrasto con tale dettame di Legge sovraordinata ad esso*”, in quanto la suddetta stessa previsione normativa – che già al comma 3 prescrive il *rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio* (e quindi del PPTR) e *del patrimonio storico-artistico* – non può che soggiacere alle propedeutiche valutazioni del presente procedimento di VIA.

**RITENUTO** necessario precisare inoltre, in merito a quanto affermato dal proponente nelle Osservazioni a conclusione del paragrafo “*Obiettivi di qualità del PPTR*”: “*... sebbene l’impatto potenziale abbia una durata media è totalmente reversibile e finisce per non incidere sul patrimonio identitario e culturale di lunga durata*”, che anche un impatto temporaneo - se così può essere definito un periodo di vent’anni e più, come quello di esercizio del presente impianto - può essere considerato non compatibile con la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

**RITENUTO** che in merito alla metodologia, tratta dalle *Linee guida della Toscana*, illustrata nel paragrafo delle Osservazioni denominato “*Studio di visibilità – Metodologia adottata*” e sulle criticità determinate dalla sua applicazione al caso specifico si è già ampiamente esposto nel parere tecnico istruttorio negativo del 19/07/2018 (cfr. pagine 17 e 18) e ad esso si rimanda confermando in toto quanto ivi rilevato.

**RITENUTO** in ogni caso necessario evidenziare, sempre con riferimento alla metodologia adottata al fine di dimostrare che l’intervento proposto risulta avere un basso impatto visivo, di non condividere quanto affermato nelle Osservazioni a pg. 20, laddove si riferisce che “*...nel parere tecnico istruttorio si attribuisce (o si cerchi di attribuire) un valore paesaggistico all’area interessata dal progetto che è diversa da quella reale*”, in quanto, sebbene si richiamino in tale paragrafo le motivazioni già espresse nelle stesse Osservazioni (e controdedotte puntualmente con il presente parere) a sostegno dell’attribuzione di un “*valore del paesaggio*” basso, si rileva invece che in quasi tutte le 64 Schede allegate allo *Studio di Visibilità*, predisposte al fine di determinare, per ciascun “punto sensibile” individuato nell’area vasta, il valore dell’Impatto visivo (I), in realtà lo stesso proponente abbia attribuito un Valore del Paesaggio (VP) compreso tra *Medio Alto* e *Molto Alto*.

**RITENUTO** necessario ribadire che le criticità evidenziate nel parere tecnico istruttorio negativo del



Servizio V “*Tutela del paesaggio*”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it





# Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

19/07/2018 riguardo alla suddetta metodologia sono state riferite in particolare alla determinazione della Visibilità dell'Impianto (VI) - calcolato utilizzando Indicatori non attinenti con le peculiarità e le valenze del territorio in esame - e non al Valore del Paesaggio (VP), come argomentato dalla Società proponente nelle Osservazioni.

**CONSIDERATO** poi che per un impianto eolico proposto dalla medesima Società nel comune di San Pancrazio (localizzato a circa 15 km di distanza dal progetto di cui trattasi), per il quale era stata adottata la medesima metodologia per la valutazione dell'impatto visivo, la Società proponente, a seguito di specifica richiesta da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha riesaminato gli indicatori stabiliti dalle suddette Linee guida della Toscana - riconoscendo quindi implicitamente come fondate le criticità evidenziate da questa Direzione generale - attribuendo, in particolare, all'indicatore relativo alla Percettibilità (P), utile per determinare proprio la Visibilità dell'Impianto [ $VI=P \times (B+F)$ ], una scala di valori maggiore (P da 1,2 a 1,8), proporzionata alla distanza dei punti sensibili dall'impianto eolico, rispetto al valore utilizzato in precedenza e per l'impianto eolico di cui trattasi (P=1,2).

**RITENUTO** inoltre utile precisare, in merito alla ripetuta indicazione, contenuta nelle Osservazioni, che all'area d'intervento e al suo intorno, il PPTR attribuisce una "valenza ecologica del paesaggio rurale bassa o nulla", come la stessa valenza ecologica abbia attinenza con la parte ambientale del paesaggio e non con la sue valenze culturali che si sono qui valutate.

**RITENUTO** che in merito al paragrafo delle Osservazioni denominato "Fotoinserimenti", nel rimandare ai fotoinserimenti già riportati nel parere tecnico istruttorio negativo del 19/07/2018 (cfr. pagine 21 e 22) non avendo null'altro da osservare al riguardo, si ribadisce che in realtà in tutte le fotosimulazioni le pale degli aerogeneratori dovrebbero risultare più visibili rispetto a quelle rappresentate dal proponente in quanto nella realtà dovranno essere colorate a strisce rosse e bianche per la sicurezza aerea (cfr. elaborato "Caratteristiche dimensionali. Aerogeneratori Vestas V126-3.45 MW").

**CONSIDERATO e RITENUTO** inoltre che, rispetto a quanto dichiarato dal proponente a conclusione del suddetto paragrafo delle Osservazioni laddove ritiene "pretestuose le osservazioni mosse dal MiBACT, riguardo le modalità di scelta dei punti di osservazione", si debba ribadire quanto sostenuto e dimostrato da questa Direzione generale con il parere tecnico istruttorio negativo del 19/07/2018 (cfr. pagine 17 e 18) in merito alla variabilità del valore della Visibilità dell'Impianto (VI) in relazione alla scelta del punto di osservazione e quindi della presenza o meno di ostacoli frapposti tra il punto di vista e l'impianto eolico proposto.

**CONSIDERATO e VALUTATO** quanto contenuto nel paragrafo delle Osservazioni denominato "Strategia Energetica Nazionale (SEN)", come la gran parte di quanto ivi osservato non attinente in verità alle competenze istituzionali di questo Ministero, salvo evidenziare che il progetto proposto non risponde neanche a quanto enunciato nel messaggio dei Ministri sottoscrittori e rilevato a pg. 25 e 26 del parere tecnico istruttorio negativo del 19/07/2018 in merito alla prioritaria localizzazione degli impianti eolici in aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti o in aree non altrimenti valorizzabili.

**EVIDENZIATO e RIBADITO** che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà - per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DM n. 44 del 23/01/2016 (art. 2, co. 2, lett. n).

**A conclusione** dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della competente Soprintendenza ABAP ed il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

archeologico della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società Tozzi Green S.p.A. nel corso del procedimento, valutato e controdedotto quanto osservato dalla medesima Società ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, questa **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** esprime, per le motivazioni sopra esposte,

## parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Tozzi Green S.p.A. per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 10 aerogeneratori della potenza complessiva di 34,5 MWe e opere connesse, denominato "**Eolico Brindisi Santa Teresa**", nel comune di Brindisi.

Il Responsabile del Procedimento  
U.O.T.T. n. 5 - Arch. Carmela Iannotti  
(tel. 06/6723.4566 – [carmela.iannotti@beniculturali.it](mailto:carmela.iannotti@beniculturali.it))

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V  
Arch. Roberto Banchini

IL DIRETTORE GENERALE  
Caterina BON VALSASSINA

